

JAMMA

01.02.2010

LA CASSAZIONE PENALE RICONOSCE L'UNICITÀ DI STANLEY. IL BANDO BERSANI SULLE SCOMMESSE SPORTIVE RINVIATO ALLA CORTE DI GIUSTIZIA

(Jamma) Con due ordinanze appena pubblicate destinate a fare storia, la Corte di Cassazione ha negato il salvacondotto alle concessioni Bersani del 2006 sulle scommesse sportive. Ancora una volta, il caso riguarda CTD affiliati al bookmaker inglese Stanley International, assoggettati a sequestro penale e poi dissequestrati e assolti con formula piena. Applicando le celebrate sentenze Gambelli e Placanica della Corte di Giustizia, la Suprema Corte ha seriamente dubitato della compatibilità con il diritto comunitario di tre gruppi di disposizioni contenute nei bandi Bersani. Quelle che riservano un trattamento di generale tutela e favore ai titolari delle concessioni preesistenti rilasciate in epoche in cui ai nuovi entranti era illegittimamente negato l'accesso al mercato; quelle che garantiscono ai concessionari preesistenti il mantenimento del loro avviamento fissando distanze minime per l'apertura dei punti al dettaglio dei nuovi concessionari e proteggendoli dalla concorrenza di costoro; e quelle che prevedono la decadenza della concessione e l'incameramento delle cauzioni prestate qualora il concessionario eserciti in Italia un'attività transfrontaliera di raccolta di gioco. In relazione a quest'ultimo aspetto, la Cassazione si riferisce al caso di Stanley, che aveva avviato l'operatività transfrontaliera in Italia tramite una rete dedicata di CTD ancora nel 1999, quando l'accesso al mercato le era totalmente impedito; la rinuncia a questo tipo di attività per non decadere dalle concessioni ottenute, come il bando Bersani in via di fatto imponeva, sarebbe, però, un risultato contrario alla lettera e allo spirito della sentenza Placanica. Intendendo una volta per tutte risolvere questi interrogativi, la Cassazione non si è limitata a disapplicare le norme incompatibili nel caso concreto, ed ha nuovamente investito la Corte di Giustizia Europea di un rinvio pregiudiziale. I quesiti della Cassazione sono gli stessi che, all'indomani del bando Bersani, erano stati invano sollevati da Stanley, direttamente con AAMS prima, impugnando il bando poi, e quindi riproponendo le proprie censure innumerevoli volte ai Giudici Penali e Amministrativi. Mentre le Corti Penali si sono nella stragrande maggioranza dei casi orientate a favore di Stanley nel senso della disapplicazione, incomprensibilmente maggiore è stata la riluttanza dei Giudici Amministrativi a farlo. Significativamente, la Cassazione non mette in discussione il modello concessorio in se stesso, ma impietosamente descrive puntualmente le errate modalità secondo le quali lo specifico sistema concessorio italiano è stato realizzato, nel contempo riconoscendo la specificità della posizione di Stanley in quanto sin dall'inizio ingiustamente esclusa dal mercato. In conseguenza di tutto ciò propone alla Corte di Giustizia questioni nuove e mai trattate dalla precedente giurisprudenza europea. Stanley ha originato le pronunzie Gambelli e Placanica e da sempre conduce una solitaria battaglia per l'apertura alla concorrenza del mercato delle scommesse sportive in Italia. La pronunzia di rinvio della Cassazione Penale conferma che il bookmaker inglese aveva visto giusto.

John Whittaker, CEO di Stanley, ha dichiarato: *"L'ordinanza della Cassazione Italiana che rinvia il bando Bersani alla Corte Europea è per noi motivo di grande soddisfazione e fa giustizia di anni di ostracismi, di ingiustizie e di lotte combattute contro tutti. Il bando Bersani è stato lanciato dalle Autorità italiane nel 2006 sotto la pressione della Commissione Europea, divenuta irresistibile, ma ha cercato di contrabbandare forme poco trasparenti di protezione dei concessionari esistenti che si erano sviluppati ed avevano prosperato al riparo della concorrenza, grazie all'amichevole chiusura del mercato che il sistema aveva loro offerto per anni. Questa situazione era evidentemente inammissibile per un operatore come Stanley, a cui era stato sempre impedito con ogni mezzo di accedere al mercato. Bastava una semplice lettura degli atti di gara per rendersene conto, e noi ci siamo fatti sentire in tutte le sedi possibili nelle settimane immediatamente successive. Purtroppo, AAMS non ha voluto ascoltarci e ci ha combattuto senza quartiere. Ed i Giudici Amministrativi hanno troppo spesso esitato a guardare il bando Bersani per quello che era. Sono particolarmente orgoglioso di poter dire che la Suprema Corte Italiana ha riconosciuto una volta per tutte l'unicità di Stanley, e la sua diversità dal sottobosco di operatori esteri non autorizzati che ora raccolgono gioco in Italia al di fuori delle regole, come parassiti sulle spalle di un decennio di lavoro e di sforzi, che sono solo nostri. Ora, l'illegalità del sistema Bersani torna sub judice dalla porta principale, e noi siamo certi che i Giudici di Lussemburgo ancora una volta vedranno la verità. Il nostro team di legali è già al lavoro".*

JAMMA

01.02.2010

AVV. AGNELLO SU ORDINANZA CESSAZIONE_STANLEY: 'LE ORDINANZE.. 10 ANNI DI DISCRIMINAZIONI A DANNO DEI CENTRI STANLEY. SI AUSPICA CHIAREZZA SUL SISTEMA CONCESSORIO'

(Jamma) Sulle ordinanze della Suprema Corte di Cassazione per il rinvio alla Corte di Giustizia Europea di casi di CTD Stanley, pubblichiamo una nota a cura dell'Avvocato Daniela.

"La Suprema Corte di Cassazione, nelle ordinanze di trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia, ritiene che il sistema concessorio italiano, così come integrato dalle ultime gare Bersani, impone l'operatività delle libertà fondamentali in tema di stabilimento e di prestazione dei servizi e richiede un nuovo intervento interpretativo dei Giudici europei.

Le ordinanze, nella disamina dell'evoluzione legislativa e giurisprudenziale della normativa di settore, contengono dieci anni di discriminazioni a danno dei centri Stanley, dieci lunghi anni di battaglie giudiziarie contro un monopolio creato e mantenuto per tutelare i concessionari italiani.

Le ordinanze mostrano un preciso e decisivo allineamento alla difesa Stanley laddove evidenziano che il sistema italiano prevede forme di tutela, clausole e limiti non rispettosi dei principi comunitari e presenta caratteri discriminatori ed escludenti per l'operatore Stanley.

I dubbi interpretativi non attengono alla discriminazione subita da Stanley poiché questo profilo è certo, già statuito, conclamato e ribadito, ma riguardano l'estensione delle libertà fondamentali in un sistema fondato su un numero limitato di concessioni, un indirizzo generale di tutela, un regime di garanzia delle posizioni commerciali acquisite, nonché limiti e vincoli ingiustificati.

La Corte ritiene che il tema proposto dalla difesa è rilevante, di non agevole soluzione, non può essere ricondotto alle precedenti decisioni comunitarie e richiede una nuova e attenta valutazione del contenuto e, ancor di più, dell'"estensione" delle libertà tutelate dal Trattato.

L'ordinanza auspica una valutazione sull'intero sistema concessorio nell'ottica di una necessaria ed inevitabile e non più prorogabile esigenza di chiarezza e certezza nazionale e comunitaria nei confronti di uno dei più importanti operatori mondiali del settore, ingiustamente escluso dal mercato italiano".